



SdiFlash

dal 12/05/2017 al 18/05/2017

Selezione delle notizie più rilevanti della settimana

Sdi Supermercato
dell'informazione

SdiFlash dal 12/05/2017 al 18/05/2017

www.supermercato.it

Sdi Supermercato
dell'informazione



Contenuti :

Congedo di maternità per iscritte a Gestione Separata	1
La Cassazione sull'abuso dello strumento concordatario	1
Cooperazione fiscale internazionale Legittime le richieste non generiche	1
Cessione del bene per pagare debito fiscale. Iva non dovuta	2
Riforma Terzo settore e impresa sociale Approvati tre decreti	3
Chiarimenti su non computabilità della casa di abitazione per invalidità civile	5
Dsu Ipotesi assistenza Inps	5
Modifiche al SIA spiegate dall'INPS	5
CIGO: integrato l'elenco degli eventi oggettivamente non evitabili	6
Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali	7
Conguagli della CIGS con ticket Nuove istruzioni	7
Emergenza maltempo Confagricoltura chiede interventi	8
Schede di sintesi della riforma del Terzo Settore	8
ANF e assegno di cura per i residenti a Bolzano	8



Contenuti :

Firmata Convenzione tra Inps e Consulta Caf. Sciopero sospeso	9
Regione Lazio. E' attivo il bonus occupazionale 2017	9
Licenziamento collettivo illegittimo se tarda la comunicazione ai sindacati	9
Prestazioni familiari provenienti da Istituzione di sicurezza sociale europea	10
Omesso versamento di ritenute, liquidatore non responsabile se rispetta la norma	11
Autonomi Dal Jobs act lo smart working	11
Avvocati, commercialisti e notai: soddisfatti delle modifiche su sanzioni antiriciclaggio	12
Professionisti in piazza per dar voce al loro malessere	13
Assicurazione del professionista L'Ordine vigila	13
Modelli Redditi 2017 Modifiche per proroga e nuovo limite compensazioni	14
5 per mille Elenco permanente	15
Reverse charge L'Agenzia chiarisce il nuovo regime sanzionatorio	15
Sabatini-ter Faq aggiornate al 12 maggio	17
Rottamazione cartelle Pressing alla Camera per la riapertura dei termini	17



Contenuti :

Servizi sanitari resi dalle farmacie con esenzione Iva limitata	18
Manovra fiscale Correttivi su Voluntary bis, 730 e nuovi voucher	19
L'amministrazione fiscale che cambia Confronto con imprese e professionisti	20
Anc e Confimi ricorrono alla Ue	20
Finanziamenti agevolati alle imprese che perseguono finalità di utilità sociale	21
Dichiarazione IMU TASI EC/PF. Nuova versione per specifiche tecniche	21
Modalità di accesso ai contributi per le imprese sociali	21
Compliance per cedolare secca e redditi di partecipazione	22
Studi di settore Correttivi in Gazzetta	23



Congedo di maternità per iscritte a Gestione Separata

Le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata hanno diritto al congedo di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi. Il DDL n. 2233-B, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (c.d. lavoro agile), approvato definitivamente dal Senato ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevede il diritto delle donne iscritte alla Gestione Separata ad avere l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

La Cassazione sull'abuso dello strumento concordatario

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 12066 del 16 maggio 2017, intervenendo su un ricorso contro la sentenza di abuso dello strumento concordatario emessa dalla Corte d'Appello, ribadisce quanto espresso in precedenza nella sentenza, a sezioni unite, n. 9935 del 15 maggio 2015. Si legge: "La domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi d'impresa attraverso un accordo con i propri creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti.". Tra i rilievi della Cassazione L'impresa ha depositato il giorno prima dell'udienza una nuova modifica della già mutata proposta concordataria in pendenza del procedimento diretto alla revoca dell'ammissione al concordato preventivo, con l'intento di introdurre plurime questioni nuove atte a comportare un nuovo e adeguato scrutinio; mentre, avrebbe dovuto ovviare immediatamente, molto tempo prima, alle criticità evidenziate nelle relazioni del commissario giudiziale, per effetto delle quali il giudice delegato – in sede di adunanza dei creditori – non aveva dato corso alle operazioni di voto e, successivamente, il Tribunale aveva decretato l'inammissibilità della proposta concordataria.

Cooperazione fiscale internazionale Legittime le richieste non generiche

La "prevedibile pertinenza" delle informazioni richieste da uno Stato membro ad un altro Stato membro costituisce condizione fondamentale affinché la richiesta di informazioni venga considerata idonea a innescare in capo allo Stato membro interpellato l'obbligo di rispondervi e, di conseguenza, rappresenta una condizione di legittimità della decisione di ingiunzione rivolta da tale Stato membro ad un amministrato e della misura sanzionatoria inflitta a quest'ultimo per inosservanza di tale decisione. In altri termini, nessun contribuente può rifiutarsi di collaborare e fornire le informazioni richieste da una



amministrazione fiscale estera quando la domanda riguarda dati che hanno una “prevedibile pertinenza” ai fini fiscali. Questo è uno dei principi che è stato sancito dalla Corte di Giustizia Ue con la sentenza C-682/15 del 16 maggio 2017, emanata a seguito della richiesta, avanzata dall'amministrazione tributaria francese all'amministrazione tributaria lussemburghese, di informazioni sulla situazione fiscale di una società lussemburghese controllante di una francese. La richiesta di informazioni fiscali Nello specifico, il fisco francese aveva presentato ai “colleghi” lussemburghesi una richiesta di informazioni sulla base della direttiva 2011/16/Ue, volta a conoscere una serie di dati di natura tributaria della società. Si trattava per la prima volta dell'applicazione della normativa che sta alla base dello scambio di informazioni (automatico, spontaneo e su richiesta) all'interno dell'Unione europea. Ne consegue che la pronuncia della Corte assume una notevole valenza, fissando i confini dello scambio su richiesta e, quindi, distinguendo le istanze che sono considerate lecite, in quanto caratterizzate da una “prevedibile pertinenza” fiscale, da quelle che invece sono vietate (cosiddette «fishing expeditions»). Conclusioni della Corte Ue La sentenza relativa alla causa C-682/15 – ribadendo l'importanza dello scambio di informazioni ai fini della lotta contro l'evasione fiscale – afferma che non può essere considerata illegittima l'irrogazione della sanzione comminata a seguito del rifiuto di soddisfare le informazioni richieste nell'ambito della cooperazione tra gli Stati Ue, a condizione che al destinatario sia riconosciuta la possibilità di contestare la legittimità della pretesa. La sentenza va però oltre il diritto del contribuente di contestare la legittimità della richiesta di informazioni con un ricorso giurisdizionale effettivo, interessandosi anche dei presupposti alla base della richiesta stessa. Per la Corte, dunque, l'amministrazione finanziaria di uno Stato membro può formulare richieste di informazioni ad altro Stato membro, purchè queste richieste non siano generiche. Pertanto, sia per la legittimità del provvedimento, che per l'irrogazione della sanzione, le notizie richieste devono risultare strettamente connesse con l'indagine tributaria. Analogamente gli Stati membri devono garantire il pieno rispetto del diritto di difesa. Infatti, è riconosciuta al contribuente la possibilità di contestare la pretesa e di manifestare le proprie osservazioni sugli elementi posti a fondamento dell'atto amministrativo, salvaguardando comunque la riservatezza degli atti oggetto d'indagine, ricorrendo al giudice nazionale. Riguardo a quest'ultimo, si deve garantire anche che il giudice nazionale sia competente a modificare quantitativamente la sanzione inflitta e a verificare la legittimità di tale decisione.

Cessione del bene per pagare debito fiscale. Iva non dovuta


Ai sensi della direttiva Iva, il trasferimento di un bene di un soggetto passivo verso lo Stato al fine di estinguere un debito fiscale non rientra nella cessione di beni a titolo oneroso e quindi l'operazione non è soggetta ad Iva. Questo è quanto disposto dai giudici della Corte di giustizia Ue nella sentenza a conclusione della causa C-36/16 che ha visto contrapporsi il Ministro delle Finanze polacco e la Posnania Investment, società polacca che opera nel settore dell'intermediazione immobiliare. Questione in discussione: è dovuta l'Iva sulla cessione di un bene allo Stato per pagare un debito fiscale? Nel caso sottoposto alla Corte di giustizia Ue, la società polacca trasferiva allo Stato un immobile per compensare un debito d'imposta e la stessa presentava domanda al ministero per sapere se detta operazione fosse soggetta ad Iva. Il Ministero, in



risposta, sosteneva che, a seguito del detto trasferimento della proprietà del bene immobile, il comune acquirente beneficiava di tutte le prerogative di un proprietario e, pertanto, il trasferimento di proprietà, attuato per compensare arretrati di imposte, costituiva una cessione di beni effettuata a titolo oneroso e, pertanto, soggetto all'IVA. Il caso è stato quindi sottoposto alla Corte Ue. La soluzione: l'operazione non soggiace ad Iva. La Corte europea sul punto osserva che, ai sensi della direttiva Iva, sono soggette all'Iva le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo. Tuttavia, nel caso prospettato non si tratta di un rapporto giuridico nell'ambito del quale avviene uno scambio di prestazioni reciproche: infatti l'obbligo di pagamento in capo al contribuente, quale titolare di un debito d'imposta, nei confronti dell'amministrazione finanziaria, quale creditore di tale debito, ha natura unilaterale, poiché il pagamento del tributo determina unicamente l'estinzione ex lege del debito, anche se effettuato attraverso la vendita di un bene immobile. In conclusione, con la sentenza dell'11 maggio 2017 è stato affermato che la dazione in pagamento di un bene, che ha come fine l'estinzione di un debito d'imposta, non può essere considerata un'operazione a titolo oneroso, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA, e non può essere assoggettata all'IVA.

Riforma Terzo settore e impresa sociale Approvati tre decreti

Al fine di dare attuazione alla Legge delega n. 106/2016 sul Terzo settore, il Governo ha messo a punto tre decreti legislativi che prevedono oltre che il "Codice del Terzo settore", ai sensi della lett. b), comma 2, dell'art. 1, della citata legge, anche una riforma dell'impresa sociale e un riordino del 5 per mille. I tre provvedimenti, approvati in via preliminare venerdì 12 maggio dal Consiglio dei ministri, devono ottenere ora il parere delle commissioni parlamentari, prima del via libera definitivo. Codice unico per il Terzo settore Come si legge nel comunicato stampa n. 29/2017 del 12 maggio, la riforma del Terzo settore viene regolamentata da un Codice unico composto da 103 articoli, che si va a sostituire alle diverse discipline previste per le singole categorie di enti non profit. Con la sua entrata in vigore, infatti, saranno abrogate, ad esempio, la legge quadro sul volontariato (la n. 266/1991), quella sulle associazioni di promozione sociale (la n. 383/2000) e le disposizioni sulle Onlus (contenute nei Dlgs n. 460/1997). Obiettivo di tale Codice unificato è quello di riordinare tutta la normativa riguardante gli enti del Terzo settore, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali. Al fine di semplificare la procedura di acquisto della personalità giuridica vengono istituiti, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il "Registro unico nazionale del Terzo settore" e il Consiglio nazionale del terzo settore, organo consultivo e rappresentativo degli enti. Il Registro unico nazionale del terzo settore è un elenco – suddiviso in sezioni per organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali (incluse le cooperative sociali), reti associative, società di mutuo soccorso, ecc. – al quale gli enti dovranno iscriversi per avvalersi di finanziamenti pubblici, raccogliere fondi con sottoscrizioni, esercitare attività convenzionate o accreditate con la Pa e beneficiare delle



agevolazioni fiscali. In attesa che questo Registro venga creato e dal momento che i tempi sembrano abbastanza lunghi – il Ministero del Lavoro ha un anno per definire in un decreto le procedure di iscrizione e le Regioni avranno poi 180 giorni per mettere a punto le proprie leggi e la struttura informatica – il requisito dell'iscrizione al Registro si intende soddisfatto con l'iscrizione in uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. La riforma del Terzo settore prevede, inoltre, anche il debutto a partire dal 2018 di specifiche agevolazioni e nuovi sconti fiscali a beneficio degli enti che ve ne fanno parte. Per esempio, dal 2018 ci sarà una super detrazione Irpef del 30% per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali, per un importo fino 30mila euro in ciascun periodo d'imposta. L'importo passa al 35% della spesa sostenuta dal contribuente se l'erogazione liberale in denaro è a favore di organizzazioni di volontariato. È previsto poi un social bonus, ossia un credito d'imposta del 65% per le donazioni in denaro fatte da persone fisiche e del 50% se effettuate da società, a favore degli enti del terzo settore ad attività prevalentemente non commerciale che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un progetto per recuperare immobili pubblici inutilizzati e beni mobili e immobili confiscati alla criminalità e, infine, sono attese anche una serie di agevolazioni in materia di imposte indirette (successioni e donazioni, registro, ipotecaria e catastale) con particolare riferimento agli immobili utilizzati dagli enti, nonché in materia di tributi locali.

Revisione della disciplina in materia di impresa sociale Uno specifico decreto è stato approvato, in via preliminare, per migliorare la disciplina dell'impresa sociale, con il fine di colmare le attuali lacune, relative soprattutto al regime fiscale, e rimuovere le principali barriere al suo sviluppo, rafforzandone il ruolo nel Terzo settore, anche in chiave di sistema. Le imprese sociali si identificano solitamente in quelle imprese con in media 12 lavoratori e con un capitale compreso fra 10mila e 50mila euro, che operano per lo più nell'assistenza sociale e nell'istruzione. Sono state introdotte nel nostro ordinamento nel 2016 per mezzo del Dlgs 155/2006, in vigore dal 12 maggio di quell'anno, e nei primi dieci anni di vita ne sono state costituite 1.367. Ma, nel novero dei soggetti attivi nell'economia sociale si contano oggi – in base alle elaborazioni di Infocamere – anche 12.570 cooperative sociali e 82.231 enti non profit "market oriented" (cioè organizzazioni diverse dalle cooperative sociali che ricavano oltre la metà delle risorse economiche da scambi di mercato). L'appeal alla formazioni di imprese sociali non è stato molto forte in questi anni a causa prevalentemente del divieto di distribuire utili e dell'assenza di agevolazioni fiscali, per cui oggi una Spa impresa sociale (che magari impiega personale svantaggiato) ha lo stesso carico fiscale di un'impresa attiva in un altro ambito. In base al nuovo decreto, potranno acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni private e le società che esercitano "in via stabile e principale" un'attività d'impresa di interesse generale, mentre non potranno acquisirla le società costituite da un unico socio persona fisica, né le amministrazioni pubbliche. Aumentano anche i settori di attività, tra i quali compare anche la tutela dell'ambiente e l'uso delle risorse naturali (gestione delle reti idriche). Ma, la vera novità, così, come delineata dal Governo, è la possibilità per l'impresa sociale di remunerare il capitale. Infatti, una quota entro il 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, potrà essere destinata all'aumento gratuito del capitale o alla distribuzione di dividendi ai soci. Infine, anche per questa tipologia di impresa sono previsti notevoli incentivi fiscali, che in parte ricalcano quelli pensati per le start up. Nello specifico, è prevista una detrazione Irpef del 30% per le somme investite dai contribuenti nel capitale di un'impresa sociale costituita da non più di tre anni, anche se l'investimento massimo detraibile non potrà superare un milione di euro. Per quanto riguarda le imprese, si potrà



dedurre dal reddito il 30% della somma investita, fino a 1,8 milioni all'anno, a condizione però che l'investimento sia mantenuto per almeno tre anni, altrimenti si perderà il beneficio, con l'obbligo di restituire l'importo detratto o dedotto.

Chiarimenti su non computabilità della casa di abitazione per invalidità civile

A seguito di quanto chiarito con circolare n. 74/2017 in merito alla non computabilità del reddito da casa di abitazione ai fini della concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità, l'INPS è tornato sulla questione per fornire ulteriori indicazioni. Il messaggio n. 1949 del 10 maggio 2017 ricorda che con decorrenza 1° gennaio 2017, il reddito da casa di abitazione è da considerarsi escluso ai fini del diritto alle prestazioni d'invalidità civile, cecità e sordità sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente. Pertanto, le procedure di calcolo INPS sono state implementate al fine di non attribuire rilevanza a tale reddito da gennaio 2017 nelle seguenti lavorazioni: prima liquidazione; riesame di domande di invalidità civile respinte per il superamento del limite reddituale (per effetto del computo del reddito della casa di abitazione); riesame di prestazioni di invalidità civile sospese per il corrente anno (analogamente per effetto del computo del reddito della casa di abitazione). Non saranno riconosciuti importi a credito precedenti al 1° gennaio 2017.

Dsu Ipotesi assistenza Inps

Benché sia stata sottoscritta anche per il 2017 la convenzione Inps-Caf, sull'assistenza gratuita ai cittadini da parte dei Centri per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) ai fini Isee, l'Istituto pensa di poter offrire dall'interno assistenza ai cittadini. Rendere interno il servizio porterebbe un congruo risparmio all'Istituto (87 milioni di euro sono stati versati ai centri nel 2016 per 5,3 milioni di Dsu; 70 milioni di euro l'Inps potrebbe assumere 1.400 persone dedicate che elaborerebbero quasi 6 milioni di Dsu). L'operazione, comunque, sarebbe legata all'autorizzazione del Parlamento per effettuare le assunzioni.

Modifiche al SIA spiegate dall'INPS

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto 16 marzo del 2017, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 99 del 29 aprile 2017, è stata emanata una circolare INPS che fornisce indicazioni in merito alle modifiche intervenute in materia di Sostegno all'Inclusione Attiva. Requisiti di accesso Il Decreto in questione ha ampliato la platea dei potenziali beneficiari del SIA prevedendo che, in caso



di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, il valore complessivo dei trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre amministrazioni, non debba essere superiore a 900 euro mensili. Inoltre, è previsto che non osta alla concessione della misura il possesso di autoveicoli e motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità, ai sensi della disciplina vigente. Il punteggio minimo che deve scaturire dalla valutazione multidimensionale del bisogno per l'accesso alla misura deve essere pari almeno a 25 punti. Sono, poi, esonerati dall'obbligo di dichiarare lo stato di disoccupazione, le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti. Importo della misura Ai nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni, come definito ai fini ISEE e risultante nella DSU, viene attribuito mensilmente un ammontare di ulteriori 80 euro e tale incremento è riconosciuto anche ai beneficiari correnti del SIA, al momento dell'entrata in vigore del Decreto, per l'intera annualità del beneficio. Durata del beneficio Il Decreto precedente prevedeva una durata massima del beneficio pari a 12 mesi ma, poiché prosegue la sperimentazione, il correttivo stabilisce che una nuova domanda di SIA possa essere presentata solo trascorsi almeno tre bimestri dall'ultimo beneficio percepito. La norma si applica anche nei casi di revoca del beneficio, per i quali è necessario ugualmente che intercorrano almeno tre bimestri tra la revoca e l'eventuale nuova richiesta. Sottoscrizione del progetto personalizzato Specifica la circolare INPS n. 86 del 12 maggio 2017 che la sottoscrizione del progetto personalizzato di presa in carico deve avvenire, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare beneficiario, entro la fine del bimestre successivo a quello di presentazione della domanda, e non più entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del primo bimestre.

CIGO: integrato l'elenco degli eventi oggettivamente non evitabili

Con il messaggio n. 4752 del 23.11.2016 l'INPS ha definito le causali CIGO relative ad eventi oggettivamente non evitabili per le quali si applica, per la presentazione della domanda, il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Ad integrazione della lista di causali pubblicata nel predetto messaggio, con il messaggio n. 1954 dell'11 maggio 2017, l'Istituto ha chiarito che rientrano nel concetto di evento oggettivamente non evitabile anche: la mancanza di energia elettrica (deve essere imprevista e, quindi, non previamente programmata); il guasto ai macchinari (deve risultare dalla relazione tecnica allegata all'istanza la non imputabilità all'azienda e/o ai lavoratori e deve essere documentata la puntuale effettuazione della manutenzione, secondo la normativa vigente. In tali casi, inoltre, l'azienda dovrà produrre l'attestazione rilasciata dall'azienda che ha svolto l'intervento, specificando la tipologia di intervento effettuato e la non prevedibilità del guasto); il sisma. Con successivo messaggio n. 1963, sempre dell'11 maggio 2017, l'INPS ha aggiunto fra gli eventi oggettivamente non evitabili anche la sospensione dell'attività per ordine di pubblica autorità, se avvenuta per cause non imputabili all'azienda e/o ai lavoratori.



Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

La Legge di bilancio 2017, al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, riconosce ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quaranta anni, iscritti nella previdenza agricola tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per un periodo massimo di trentasei mesi. Successivamente è riconosciuto un esonero: per un periodo massimo di dodici mesi, nel limite del 66%; per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi, nel limite del 50%. L'esonero spetta anche ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quaranta anni che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate. Con circolare dell'11 maggio 2017, l'INPS ha fornito le precisazioni normative e le indicazioni operative per il godimento dell'esonero in questione, soffermandosi su: destinatari del beneficio; misura e durata dell'esonero; cumulo con altri benefici; presupposti del beneficio; procedimento di ammissione al beneficio; fruizione dell'incentivo. Ammissione al beneficio Ai fini dell'ammissione al beneficio i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali – dopo aver effettuato l'iscrizione alla gestione previdenziale autonomi agricoli, con conseguente comunicazione dell'avvenuta attribuzione del relativo Codice Azienda – dovranno inoltrare all'INPS una domanda telematica di ammissione all'incentivo, accedendo, nell'ambito dei servizi telematici del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, alla sezione "Comunicazione bidirezionale" – "Invio comunicazione", e selezionando uno dei due seguenti moduli di domanda: Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2017 (CD/IAP2017); Esonero contributivo per CD e IAP zone montane e svantaggiate anno 2016 (CD/IAP ZS e ZM 2016). Entro il giorno successivo all'invio dell'istanza, l'INPS verificherà il possesso dei requisiti per l'accesso all'esonero e comunicherà telematicamente l'avvenuta ammissione al beneficio. La circolare n. 85/2017 specifica, infine, che nella comunicazione di ammissione al beneficio sarà anche indicato, per ciascun anno, l'importo del beneficio presuntivamente spettante mentre, in caso di mancata ammissione al beneficio nel campo "esito" del modulo sarà comunicato il diniego all'istanza di ammissione con indicazione della motivazione.

Conguagli della CIGS con ticket Nuove istruzioni

Facendo seguito al messaggio n. 1873 del 4 maggio 2017, relativo alle proroghe CIGS per imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa, l'Istituto – con messaggio n. 1987 del 12 maggio 2017 – ha evidenziato che, per quanto concerne le modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale nei casi di CIGS con Ticket, i datori di lavoro dovranno valorizzare, successivamente all'autorizzazione per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all'interno dell'elemento Denuncia Aziendale / Conguagli CIG / CIG Autorizzata / CIG Straord / Cong CIGS ACredito / Cong CIGS Altre / Cong CIGS AltCaus, il nuovo codice causale "L041" avente il significato di "conguaglio CIGS D.Lgs. n. 148/2015 art.44 co.11-bis" relativo ad autorizzazione



soggetta o meno al contributo addizionale.

Emergenza maltempo Confagricoltura chiede interventi

I danni dell'emergenza maltempo di questi mesi sono stati notevoli e diffusi ed hanno interessato tutta la penisola passando da siccità a grandinate, gelate, vento forte. Così inizia il comunicato stampa dell'11 maggio 2017 di Confagricoltura che, alla luce di ciò ha rappresentato al Ministro per le Politiche Agricole Martina la necessità ed urgenza della deroga alle disposizioni del D.L. n. 102/2004, al fine di permettere l'attivazione degli interventi di soccorso del "Fondo di Solidarietà nazionale". Per Confagricoltura, vanno consentite le procedure di intervento degli enti regionali, che già si sono dimostrate efficaci in altre occasioni e vanno recepite le risorse necessarie per l'attivazione delle misure di aiuto. Occorre mettere in atto strumenti legislativi adeguati per rimborsare gli agricoltori in quanto lo strumento assicurativo, indispensabile in casi come questi, non ha dato i risultati aspettati.

Schede di sintesi della riforma del Terzo Settore

Il Consiglio dei Ministri ha approvato gli schemi di tre Decreti Legislativi sul Codice del Terzo Settore, sull'Impresa sociale e sull'istituto del cinque per mille. Il Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Bobba, ha dichiarato che, così facendo, si è compiuto un passo decisivo nell'attuazione della legge delega della riforma del Terzo Settore. Le novità contenute nei decreti saranno ora sottoposte all'esame delle Commissioni parlamentari competenti. I 190 milioni di euro di risorse a disposizione finanzieranno le norme fiscali di maggior vantaggio per gli Enti di Terzo Settore, lo sviluppo dei progetti delle associazioni, il sostegno alla nascita di nuove imprese sociali, l'istituzione del Registro Unico del Terzo Settore, il rafforzamento dei Centri di Servizio per il Volontariato e l'incremento dei posti disponibili per i ragazzi che vogliono fare il Servizio Civile. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 12 maggio 2017 ha pubblicato sul proprio portale la scheda di sintesi dei Decreti Legislativi.

ANF e assegno di cura per i residenti a Bolzano

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è pronunciato a seguito di richiesta di parere da parte dell'INPS ed ha riconosciuto che l'assegno di cura spettante ai soggetti residenti nella Provincia di Bolzano costituisce una misura aggiuntiva e ulteriore di sostegno rivolta alle persone non autosufficienti, sostanzialmente analoga nella ratio e nella finalità di consentire una vita dignitosa, all'indennità di accompagnamento provinciale, nonché alla medesima indennità prevista dalla legislazione vigente nel resto del territorio nazionale ed erogata in misura fissa dall'INPS. Stante quanto sopra,



l'Istituto, con messaggio n. 1985 del 12 maggio 2017, ha chiarito che gli importi percepiti a titolo di assegno di cura ai sensi della legge provinciale di Bolzano 12 ottobre 2007 n. 9, non devono essere computati nel reddito dichiarato ai fini dell'assegno per il nucleo familiare. Le sedi INPS provvederanno, quindi, all'annullamento in autotutela degli eventuali indebiti per assegno per il nucleo familiare generati dal computo di tali importi.


Firmata Convenzione tra Inps e Consulta Caf. Sciopero sospeso

E' stato siglato, giovedì 11 maggio 2017, l'accordo tra Inps e Consulta dei Caf riguardante il rinnovo della Convenzione sulla gestione dei servizi relativi agli adempimenti per il rilascio dei certificati Isee (Indicatore di Situazione Economica Equivalente). A seguito della firma della convenzione – che ha visto lo stanziamento di risorse da parte dell'Inps per l'attività 2017 – è quindi possibile garantire la continuità del servizio di assistenza gratuita per i cittadini nella compilazione delle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU). Ciò implica che il previsto sciopero indetto per il 15 maggio prossimo da parte dei Caf deve considerarsi sospeso.

Regione Lazio. E' attivo il bonus occupazionale 2017

Il nuovo piano per l'occupazione è stato presentato dal presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, con una dotazione di risorse pari a 280 milioni di euro per un totale di 32 bandi. Tra questi, è attivo dal 15 maggio 2017 il bonus "assunzionale 2017" che ha stanziato 8 milioni di euro di finanziamento per la creazione di nuovi posti di lavoro. Per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato full time e con contratto di apprendistato sono previste agevolazioni fino ad 8.000 euro: invece per un contratto a tempo determinato sono stati disposti, per almeno 12 mesi full time, fino a 5000 euro. Per un periodo più ridotto di sei mesi o più full time con contratto a tempo determinato, il bonus arriva fino a 2.500 euro. L'avviso della regione Lazio è rivolto a tutte le imprese (comprese attività artigianali o altre attività a titolo individuale o familiare, società di persone o associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica) con sede legale e/o operativa nel Lazio. I richiedenti devono aver assunto dal 1° gennaio 2017 o devono assumere nei mesi successivi una persona inoccupata o in stato di disoccupazione. I contributi sono erogati secondo la procedura "a sportello", ossia fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Altri bandi riguarderanno i tirocini retribuiti, l'apprendistato, la ricollocazione al lavoro, l'occupabilità.

Licenziamento collettivo illegittimo se tarda la comunicazione ai sindacati



Non può essere prevista alcuna deroga all'obbligo, in caso di licenziamento collettivo per cessazione dell'attività aziendale, di effettuare la comunicazione riguardante i criteri di scelta dei lavoratori che vengono licenziati entro il termine di 7 giorni come previsto dall'articolo 4, comma 9, della L. n. 223/1991 (modificato dall'articolo 1, comma 44, della L. n. 92/2012). La precisazione arriva dalla Corte di cassazione con sentenza n. 11404/2017. Anche se vi è azzeramento di tutto l'organico il termine di 7 giorni è vincolante. In discussione è il ricorso presentato da un dipendente di un'azienda che aveva effettuato un licenziamento collettivo ed aveva proceduto ad inviare la comunicazione finale, con la quale si indicano i criteri di scelta dei lavoratori licenziati, oltre due mesi dopo la comunicazione dei licenziamenti ai lavoratori coinvolti. Sul punto l'azienda chiamata in causa si è difesa sostenendo che il licenziamento collettivo era dovuto alla chiusura totale dell'azienda, azzerando tutto l'organico, e quindi si era ritenuto che il termine di 7 giorni non fosse vincolante in quanto i criteri di scelta non rilevavano essendosi proceduto a licenziare tutto il personale. La Corte ricorda che l'obbligo di comunicazione dei motivi della scelta esplica la funzione di permettere il controllo sindacale sulla effettività della scelta medesima, al fine di evitare elusioni della norma. Anzi, la Corte costituzionale ha affermato che anche il caso di cessazione dell'attività aziendale deve essere ricompresa nella procedura in discorso dato che la normativa è diretta a limitare le conseguenze della crisi. Di conseguenza la procedura indicata deve ritenersi connotata da rigidità e la violazione del rispetto dei 7 giorni come termine per la comunicazione dei criteri di scelta determina l'inefficacia del licenziamento.

Prestazioni familiari provenienti da Istituzione di sicurezza sociale europea

L'INPS, con messaggio n. 1938 del 10 maggio 2017, ha rilevato che, in risposta al formulario E411 di richiesta di informazioni sul diritto alle prestazioni familiari proveniente da un'Istituzione di sicurezza sociale europea, alcune Strutture hanno indicato tra le prestazioni percepite, oltre all'Assegno al nucleo familiare e agli Assegni familiari, anche le seguenti prestazioni di natura assistenziale: Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dal Comune; Assegno di maternità concesso dai Comuni; Assegno a sostegno della natalità. Sentito il Ministero del Lavoro, l'INPS ha confermato che le prestazioni familiari previste dalla legislazione italiana sono quelle di natura tipicamente previdenziale, ossia legate alla contribuzione del lavoratore e precisamente: l'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente, lavoratori parasubordinati, agricoli e domestici; gli assegni familiari e le quote di maggiorazione. Pertanto, al momento, devono ritenersi escluse dall'ambito di applicazione dei Regolamenti CE di sicurezza sociale le suddette prestazioni di carattere assistenziale (Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dal Comune, Assegno di maternità concesso dai Comuni e Assegno a sostegno della natalità). Ad ogni modo il messaggio evidenzia che è attualmente all'esame del Consiglio U.E., una proposta di modifica del Regolamento 883/2004, che contiene anche nuove disposizioni per il coordinamento delle prestazioni familiari destinate a sostituire il reddito durante i periodi dedicati all'educazione dei figli.




Omesso versamento di ritenute, liquidatore non responsabile se rispetta la norma

E' chiaro l'orientamento giurisprudenziale che sottende alla sentenza n. 23161, depositata l'11 maggio 2017: per effetto dell'articolo 36 del DPR n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), i liquidatori di soggetti IRES assumono una responsabilità ex lege che contempla, rispetto alla modalità di eliminazione del passivo, un privilegio indiretto in capo al Fisco. Ed infatti, il liquidatore sarà responsabile dell'omesso versamento di ritenute ex art 10-bis del Dlgs. 74/2000 (Legge sui reati tributari) – che punisce chi non versa, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta, ritenute dovute sulla base di questa o risultanti dalla certificazione affidata ai sostituti stessi – ove soddisfi creditori che non dovevano essere preferiti all'Erario secondo l'ordine che il Codice civile ha stabilito. Tuttavia, sotto il profilo squisitamente penale – conclude la pronuncia n. 23161/2017 – se l'omesso versamento delle ritenute dovute sulla base della dichiarazione di imposta o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti d'imposta, trova giustificazione nell'esigenza di pagare debitori che, nell'ordine codicistico, vanno preferiti all'Erario, il reato non sussiste. Questo il tenore della decisione: “(...) i limiti posti alla responsabilità civile del liquidatore dall'articolo 36 del DPR n. 602/1973 rilevano anche ai fini penali solo in quanto valgano a delimitare il precetto escludendone le condotte di inadempimento all'obbligo tributario determinate da mancanza di attivo o da pagamento di crediti considerati superiori nell'ordine dei privilegi, ma non incidono sul momento consumativo del reato come determinato dalla norma incriminatrice”. D'altronde, se così non fosse in capo al liquidatore graverebbero l'articolo 36 del DPR n. 602/1973, che legittima il mancato pagamento di ritenute (più in generale di imposte) quando vi sono creditori privilegiati da pagare, e la norma penale, che lo punisce se non corrisponde le ritenute, a nulla rilevando la presenza di creditori da onorare. In sintesi, l'omesso versamento di ritenute che derivi dall'aver rispettato l'articolo 36 del DPR n. 602/1973 non comporta reato penale, neppure responsabilità fiscale.

Autonomi Dal Jobs act lo smart working


Manca solo la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” e il Jobs act degli autonomi sarà legge. I lavoratori autonomi, ai sensi del codice civile (articolo 2222), sono coloro che si obbligano “a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”. La nuova legge non coinvolge gli imprenditori (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato). È norma il lavoro agile Entra nell'ordinamento nazionale lo smart working per la gestione dei rapporti di lavoro subordinato, pubblici e privati. Le prestazioni potranno essere regolate anche per obiettivi. Il lavoro diventa agile in quanto perdono importanza il luogo e l'orario di esecuzione della prestazione, a parità



del trattamento economico: l'attività è svolta senza precisi vincoli di orario o di luogo, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno. In gioco, tra le parti, la conciliazione dei tempi di vita, di cura personale e di lavoro, la razionalizzazione degli spazi. L'accordo individuale dovrà avere forma scritta, sottoscritto con il dipendente e potrà avere durata determinata o indeterminata. Nel contratto dovranno essere specificati gli strumenti informatici utilizzabili dal dipendente, con il "diritto alla disconnessione", per assicurare periodi di non utilizzo delle strumentazioni tecnologiche. Modifica delle regole per la determinazione del reddito di lavoro autonomo La nuova legge – il Ddl approvato dal Senato ed in via di pubblicazione – interviene sulla disciplina delle spese parzialmente deducibili, vale a dire di quei componenti negativi di reddito per i quali il legislatore stabilisce la deducibilità nei limiti di percentuali forfetarie predeterminate, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. Diventano integralmente deducibili: entro il limite annuo di 5mila euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati; sgli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà; le spese di formazione (nel limite annuo, comunque, di 10mila euro); le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'incarico professionale, sostenute direttamente dal committente, non si configurano come compensi (in natura) per il professionista. Operatività differenziata Molte misure saranno applicabili dal giorno seguente la pubblicazione in Gazzetta. Alcune misure entreranno a regime successivamente: l'indennità di disoccupazione dei collaboratori partirà dal 1° luglio 2017; le regole fiscali si applicheranno dall'esercizio 2017; alcune misure di welfare relative agli iscritti alla gestione separata dell'Inps dovranno attendere le circolari applicative, altre l'approvazione di uno o più decreti legislativi.

Avvocati, commercialisti e notai: soddisfatti delle modifiche su sanzioni antiriciclaggio

A seguito della conclusione, in Parlamento, dell'esame dello schema di decreto attuativo della IV direttiva antiriciclaggio, i Consigli nazionali di avvocati, commercialisti e notai hanno diffuso un comunicato stampa congiunto, datato 11 maggio 2017, in cui manifestano soddisfazione per il lavoro svolto in Commissione. Questo, dopo aver preso atto dell'accoglimento – sotto forma di condizioni o di osservazioni nei due diversi pareri espressi dalle commissioni riunite Giustizia e Finanze di Camera e Senato – della maggior parte delle osservazioni formulate congiuntamente, in sede di audizione, dalle tre categorie di professionisti. Modifiche al sistema sanzioni Nella nota stampa, viene, in particolare, sottolineata la rilevanza delle proposte di modifica concernenti il sistema sanzionatorio antiriciclaggio. I professionisti, sul punto, condividono pienamente l'esigenza di prevedere che l'applicazione delle sanzioni connesse agli obblighi di adeguata verifica e di conservazione si limiti ai soli casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime. Ritenuta apprezzabile anche la proposta di ridurre la



sanzione pecuniaria minima in caso di violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette. Governo tenga conto delle osservazioni formulate Da qui, l'auspicio che il Governo “tenga nella dovuta considerazione tutte le osservazioni formulate”, e ciò al fine di garantire che i modelli e le regole adottate dal Legislatore delegato “siano realmente coerenti con le caratteristiche, le competenze e la formazione dei professionisti, e che integrino i tratti della sostenibilità dei doveri e delle responsabilità”. Questo – concludono i tre Consigli nel comunicato – attraverso, in particolare, “la riduzione di oneri e costi sostenuti per l’adempimento degli obblighi di due diligence nonché attraverso la rimodulazione dell’impianto sanzionatorio”. Recepimento IV direttiva entro il 26 giugno 2017 Si segnala che il decreto legislativo di attuazione della citata IV direttiva antiriciclaggio, dovrà essere approvato, in via definitiva, dal Consiglio dei ministri entro il 26 giugno 2017 (termine per il recepimento della direttiva), tenendo conto dei due pareri espressi delle commissioni riunite Giustizia e Finanze dei due rami del Parlamento.

Professionisti in piazza per dar voce al loro malessere

Alla protesta dei professionisti, tenutasi a Roma il 13 maggio, per manifestare un malessere diffuso e per chiedere qualità, rispetto ed un equo compenso, hanno partecipato numerosi ingegneri e architetti, avvocati, geometri e medici (tremila professionisti secondo la polizia, diecimila per gli organizzatori). La manifestazione, che è stata organizzata in sole tre settimane dagli Ordini di Roma di avvocati, ingegneri, architetti e medici e dall'Ordine degli avvocati di Napoli, sull'onda del disagio diffuso tra le libere professioni ha visto ampliare notevolmente la partecipazione tanto da assumere le sembianze di una vera e propria manifestazione nazionale. La partecipazione degli Albi, però, è venuta a mancare. Fatta eccezione per quello dei veterinari, i Consigli nazionali delle diverse categorie hanno ignorato la manifestazione di protesta. Avendo, infatti, di recente avviato un dialogo con il Governo (in particolare con il ministero del Lavoro) proprio sull'equo compenso protestare sembrava poco opportuno. Anche se sul numero dei manifestanti grava l'incognita della partecipazione effettiva al corteo, secondo i professionisti quella del 13 maggio è stata la dimostrazione di un vero e proprio malessere generalizzato che non può essere più ignorato. Per la prima volta, infatti, professioni molto diverse tra loro sono riuscite a trovare un punto di sintesi comune, proprio a voler ribadire il sintomo di un disagio estremamente diffuso tra coloro che esercitano la professione ogni giorno. Le lamentele non possono essere, quindi, più ignorare. Per gli organizzatori la manifestazione del 13 maggio segna l'inizio di un nuovo percorso e di un dialogo tra la base e chi è deputato a legiferare. Intanto, per metà giugno è attesa una nuova mossa con l'invito a Roma delle rappresentanze politiche.

Assicurazione del professionista L'Ordine vigila


Dal 15 agosto 2013, per i professionisti è obbligatoria la stipula dell'assicurazione per danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di



custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente (Dpr 137/2012), se il professionista assume incarichi direttamente dalla clientela e non se è semplicemente iscritto a un Ordine o Collegio. Nella relazione ministeriale al regolamento, più precisamente, si indica che si può escludere l'obbligo per il professionista che operi nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente (collaboratore, dipendenti e praticanti). Le regole del Cndcec Con informativa n. 28 del 15 maggio 2017, il Cndcec ritiene che: le polizze stipulate dal titolare dello studio devono estendersi anche ai danni provocati da dipendenti, consulenti e praticanti; se il professionista dipendente dello studio assume incarichi direttamente con la clientela è tenuto alla stipula personale; nello studio associato la polizza assicurativa sottoscritta direttamente dallo studio può prevedere espressamente la copertura per associati e consulenti; nelle società tra professionisti l'obbligo di sottoscrivere polizze individuali non evita la sottoscrizione dell'assicurazione della STP; al contrario, se i soci professionisti esercitano l'attività professionale esclusivamente all'interno della STP non sussiste alcun obbligo di stipulare un'ulteriore polizza a proprio nome. Verifiche anche a campione della violazione disciplinare Sebbene la norma specifichi solo che è necessario rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e le eventuali variazioni successive, pena illecito disciplinare, il Cndcec spiega che il generale potere di vigilanza sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione, permette ai Consigli dell'ordine di verificare l'adempimento della stipula. Di qui il dovere da parte degli Ordini di richiedere periodicamente agli iscritti una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta e contenente i dati già citati relativi alla polizza assicurativa e alle modalità di esercizio della professione, e di operare verifiche almeno a campione, per eventuali azioni disciplinari, sulla veridicità del documento.

Modelli Redditi 2017 Modifiche per proroga e nuovo limite compensazioni

Con il provvedimento n. 90915/2017, l'Agenzia delle Entrate ha approvato alcune modifiche ai modelli di dichiarazione Redditi 2017-ENC, Redditi 2017-SC, Redditi 2017-SP, Consolidato nazionale e mondiale 2017, Irap 2017, nonché delle relative istruzioni e delle istruzioni generali comuni ai modelli Redditi 2017 delle società e degli enti approvati con separati provvedimenti del 31 gennaio 2017. Analogamente, con lo stesso provvedimento vengono approvate alcune modifiche alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli Redditi 2017-ENC, Redditi 2017-SC, Redditi 2017-SP, Consolidato nazionale e mondiale 2017 e Irap 2017, che sono state approvate con separati provvedimenti del 15 febbraio 2017. La necessità di intervenire su tali modelli di dichiarazione e relative istruzioni è sorta per consentire l'adeguamento degli stessi alla normativa entrata in vigore successivamente alla loro approvazione e per permettere la correzione di alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla loro pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Spazio alla proroga per le società che seguono i nuovi Oic 2016 La modifica apportata ai modelli Redditi e Irap 2017 si è resa necessaria per far spazio alla proroga prevista dal Dl n. 244/2016 (Milleproroghe), che prevede uno slittamento di 15 giorni del termine per la presentazione delle rispettive dichiarazioni per le imprese interessate dalle novità sul




bilancio (Dlgs 139/2015). Così i citati modelli e le relative istruzioni sono stati rivisti con l'introduzione nel frontespizio delle dichiarazioni di una nuova casella denominata «articolo 13-bis», che va barrata dai soggetti che redigono per la prima volta il bilancio, in conformità ai nuovi principi contabili Oic in vigore dal 2016. Per tali soggetti, infatti, il termine per presentare le dichiarazioni dei redditi e Irap relative al 2016 (modelli Redditi 2017 e Irap 2017) è stato posticipato al 15 ottobre 2017 e slitta ulteriormente a lunedì 16 ottobre 2017. Inoltre, i suddetti modelli hanno subito una rivisitazione anche per tener conto del nuovo limite alle compensazioni orizzontali dei crediti d'imposta, che è sceso a 5mila euro per effetto delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 50 del 2017.

5 per mille Elenco permanente

Sono consultabili sul sito dell'Agenzia delle Entrate, gli elenchi degli iscritti provvisori alla ripartizione del 5 per mille dell'Irpef 2017 (sezione "Documentazione – 5 per mille – 5 per mille anno finanziario 2017"). Gli enti indicati nell'elenco pubblicato lo scorso 31 marzo, a condizioni invariate, non hanno dovuto trasmettere la domanda di iscrizione per il 2017 né dovranno provvedere alla successiva dichiarazione sostitutiva, in quanto ancora valide quelle inviate per il 2016. Ricordiamo le date utili: 22 maggio – termine per la presentazione all'Agenzia delle Entrate delle richieste di correzione di errori di iscrizione negli elenchi provvisori degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche; 30 giugno – termine per l'invio all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni sostitutive da parte degli enti del volontariato e all'Ufficio del Coni territorialmente competente da parte delle associazioni sportive dilettantistiche per i nuovi iscritti del 2017 che non sono presenti nell'elenco permanente degli iscritti; 2 ottobre – termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione per il 2017 e/o delle successive integrazioni documentali.

Reverse charge L'Agenzia chiarisce il nuovo regime sanzionatorio

Con la circolare n. 16 dell'11 maggio 2017, l'Agenzia delle Entrate analizza le disposizioni sanzionatorie per le violazioni in materia di inversione contabile previste dal Dlgs 471/1997, che è stato modificato in più parti dal Dlgs n. 158/2015 (recante "Revisione del sistema sanzionatorio"). Modifiche alla normativa Nello specifico, il suddetto Dlgs 158 del 24 settembre 2015 – in attuazione della delega fiscale di cui alla Legge n. 23/2014 – ha modificato il comma 9-bis, articolo 6 del Dlgs 471/1997 e ha introdotto tre nuovi commi (9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3), che disciplinano le violazioni relative al meccanismo dell'inversione contabile commesse dal cessionario o committente. Analogamente, il provvedimento ha modificato le sanzioni amministrative in materia di documentazione e registrazione delle operazioni Iva, previste nell'art. 6 del Dlgs n. 471 del 1997, intervenendo, soprattutto con riguardo alla disciplina sanzionatoria dell'inversione contabile. A tal fine, la sanzione ridotta già prevista per le violazioni degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva (dal 5 al 10% dei corrispettivi non documentati o non



registrati, ovvero da 250 a 2mila euro, laddove la violazione non rilevi neppure ai fini della determinazione del reddito) è stata estesa anche alle medesime violazioni relative ad operazioni soggette all'inversione contabile. Inoltre, è stato aggiunto che a tale sanzione soggiace il cedente o prestatore (e non più genericamente "chi viola", come previsto dalla norma previgente). Ricordando che le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal primo gennaio 2016 e trovano applicazione, per il principio del favor rei, anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015 per le quali non siano stati emessi atti che si sono resi "definitivi" anteriormente al primo gennaio 2016, l'Agenzia delle Entrate si sofferma soprattutto sulla riforma della disciplina sanzionatoria del sistema dell'inversione contabile (art. 6, comma 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3). Nuova disciplina sanzionatoria del sistema dell'inversione contabile La circolare 16/E/2017 sottolinea come l'obiettivo del Legislatore, nell'apportare le modifiche citate, sia stato quello di creare con riferimento al sistema dell'inversione contabile un meccanismo sanzionatorio basato ancor di più sul principio di proporzionalità. Quest'ultimo, infatti, mira a colpire in modo più grave le violazioni compiute con un intento fraudolento e in modo più lieve le fattispecie per le quali l'imposta risulta, comunque, assolta anche se irregolarmente. A tal fine, il Legislatore ha previsto una norma di carattere generale (articolo 6, comma 9-bis, Dlgs 471/1997) e tre norme speciali (commi 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3). Le nuove norme trovano applicazione anche rispetto alle violazioni in materia di inversione contabile nel settore dell'agricoltura e delle operazioni intracomunitarie. Chiarimenti dell'agenzia delle Entrate L'Agenzia, con la circolare in oggetto, specifica alcuni punti dubbi della nuova normativa, fornendo rilevanti precisazioni. In primo luogo, viene analizzata la fattispecie dell'omissione degli adempimenti relativi all'inversione contabile (comma 9-bis). Si tratta dell'ipotesi in cui l'operazione doveva essere assoggettata al sistema dell'inversione contabile, ma il cessionario o committente, soggetto passivo d'imposta, non ha posto in essere, totalmente o parzialmente, gli adempimenti previsti. In tal caso, per il cessionario/committente è prevista l'applicazione di una sanzione in misura fissa, da un minimo di 500 fino a un massimo di 20mila euro, purché l'operazione non sia stata occultata, ma risulti comunque dalla contabilità. Al contrario, se l'operazione non risulta dalla contabilità, è prevista la più grave sanzione proporzionale nella misura compresa tra il 5% e il 10% dell'imponibile non documentato, con un minimo di 1.000 euro. Nel caso in cui l'operazione soggetta all'inversione contabile è stata, per errore, assoggettata al regime Iva ordinario dal fornitore, il quale abbia comunque assolto l'imposta registrandola e computandola nella liquidazione di competenza (fattispecie dell'applicazione dell'Iva con modalità errate), non occorre che il cessionario/committente regolarizzi l'operazione ed è fatto salvo il suo diritto alla detrazione. L'irregolarità è punita con la sanzione da 250 a 10.000 euro a carico del destinatario, con responsabilità solidale del fornitore. Nel caso in cui, invece, il destinatario applica indebitamente l'Iva, con l'inversione contabile, su operazioni esenti, non imponibili o non soggette, non sorge alcun debito d'imposta, né costituisce, salvo l'ultimo caso, violazione sanzionabile. In altri termini, gli organi accertatori devono cancellare sia il debito erroneamente computato che la detrazione operata, in modo da neutralizzare totalmente gli effetti dell'errore, senza applicazione di alcuna sanzione.




Sabatini-ter Faq aggiornate al 12 maggio

Arrivano altri chiarimenti, aggiornati al 12 maggio 2017, del ministero dello Sviluppo economico sulla Sabatini-ter (agevolazioni beni strumentali nuovi per l'impresa). Tra le new entry beni e spese che non sono agevolabili. Ferme restando tutte le altre limitazioni all'ammissibilità previste dal decreto ministeriale 25 gennaio 2016 e dalle circolari n.14036/2017, n. 17677/2017 e n. 22504/2017, si comunica che – a titolo esemplificativo e non esaustivo – sono sempre esclusi dal contributo “ Nuova Sabatini”: i beni non ad uso produttivo; i beni di mera sostituzione di beni già esistenti in azienda; i beni non nuovi di fabbrica (beni usati e beni rigenerati); i beni non correlati all'attività dell'impresa, così come risultante dall'oggetto sociale; i beni che, presi singolarmente o nel loro insieme, non soddisfano il requisito dell'autonomia funzionale, fatti salvi i beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità; i terreni; i fabbricati, inclusi porte, finestre, altri infissi, pareti divisorie, coperture, pitture, finiture e altre opere murarie di qualsiasi genere; le scorte di materie prime e semilavorati di qualsiasi genere; i servizi e le consulenze di qualsiasi genere; qualsiasi spesa relativa a commesse interne all'azienda; i materiali di consumo; le spese di funzionamento; le spese per imposte e tasse di qualsiasi genere; le spese relative alla stipula del contratto di finanziamento o di leasing; le spese legali di qualsiasi genere; le spese relative a utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, gas, etc.; le spese per pubblicità e le promozioni di qualsiasi genere. Per le immobilizzazioni nelle Faq si chiarisce che sono agevolabili esclusivamente le immobilizzazioni nuove di fabbrica, pertanto: sono ammessi a contributo i beni già utilizzati esclusivamente dal fornitore prima della vendita al solo scopo dimostrativo (ad esempio i beni portati in fiera ad uso mostra); non sono agevolabili le immobilizzazioni utilizzate per scopi diversi dalla esposizione, quali i beni consegnati "in prova" o "conto visione" presso l'acquirente.

Rottamazione cartelle Pressing alla Camera per la riapertura dei termini

Durante la valutazione del pacchetto di emendamenti alla Manovra correttiva, attualmente all'esame della commissione Bilancio, si fa sempre più forte la richiesta di una riapertura dei termini della rottamazione delle cartelle Equitalia, così come pure quella di una diluizione dei pagamenti, al fine di rendere ancora più appetibile la definizione agevolata. Governo e maggioranza sono, dunque, alle prese con la valutazione degli effetti di un eventuale allungamento dei termini della rottamazione, che devono essere misurati soppesando i rischi sul gettito atteso da questa operazione. Le proposte alla Camera Le proposte presentate dai deputati sono differenti. Da una parte vi è quella di una proroga secca fino al 31 luglio dell'operazione, chiusa il 21 aprile, a cui si aggiunge quella che chiede tempo fino ad ottobre, mantenendo le cinque rate da saldare entro giugno 2019, fino alla proposta di modifica che vuole riaprire i termini fino a metà ottobre, con un meccanismo di 10 rate bimestrali a partire da agosto 2017. Per vedere quale sarà l'impatto che una eventuale decisione potrebbe avere ai fini del gettito, si devono, però, attendere le comunicazioni che Equitalia invierà con l'ammontare del



debito effettivo (entro il 15 giugno) e vedere quanti contribuenti veramente inizieranno a versare. Emendamenti ripescati Intanto alla Camera si prosegue con il “ripescare” alcuni emendamenti che inizialmente erano stati accantonati: 133 sono quelli che sono stati ripresi dei circa 900 dichiarati inammissibili lunedì. Tra questi, l'introduzione della flat tax al 10% per i pensionati stranieri che decidono di trasferire la residenza in Italia, quello che prevede di estendere le misure per le aree colpite dal terremoto anche alle zone che hanno subito la gelata di “primavera”, nei primi mesi del 2017, oltre a quelli sulla cessione da parte dei soggetti incapienti dell'ecobonus per i condomini e sugli incentivi per l'acquisto di auto elettriche.


Servizi sanitari resi dalle farmacie con esenzione Iva limitata

Le moderne farmacie sono luoghi dove non ci si limita più alla semplice somministrazione di farmaci. Per far chiarezza, quindi, soprattutto su alcuni dei servizi sanitari resi dalle farmacie, con particolare riferimento al relativo regime Iva e all'assolvimento degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 60 del 12 maggio 2017. L'intervento dell'Agenzia si è reso necessario per chiarire alcuni dubbi sorti in seguito ad alcune risposte date in passato ad interpellanti individuali, che erano state rese pubbliche e che affermavano l'obbligo di emettere fattura per i servizi sanitari. Per fare chiarezza sul punto, Federfarma ha formulato un quesito di consulenza giuridica a cui l'Agenzia delle Entrate ha dato una risposta analitica. Regime Iva, esenzione ex articolo 10 comma 1, n. 18) del Dpr 633/72 Con specifico riferimento al regime Iva, la risoluzione n. 60/E/2017 precisa che l'esenzione ex articolo 10 è subordinata al duplice requisito della natura della prestazione (diagnosi, cura e riabilitazione) e di colui che la rende (soggetti abilitati all'esercizio della professione). Si tratta di due requisiti cumulativi tra loro. Pertanto, il venir meno di uno dei due requisiti comporta il venir meno anche dell'esenzione Iva. Alla luce di tale premessa, l'Agenzia chiarisce ora quanto segue: mentre per le attività che si riferiscono rispettivamente alle prestazioni rese dalle farmacie tramite messa a disposizione di operatori socio-sanitari e alle prestazioni di supporto all'utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello, le disposizioni vigenti consentono di rinvenire entrambi i requisiti menzionati e, quindi, vi sarà esenzione da Iva, altrettanto non può dirsi per quelle sub b). Riguardo, infatti proprio alle “Prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo”, chiarisce l'Agenzia che se queste sono effettuate dal paziente senza l'ausilio di un professionista sanitario, viene meno il requisito soggettivo previsto dal citato articolo 10 del Dpr 633/1972 e non vi potrebbe essere esenzione Iva. Per quanto riguarda, infine, gli obblighi di certificazione dei corrispettivi, la risoluzione n. 60/E/2017 indica le prestazioni che possono essere documentate mediante scontrino fiscale recante la specificazione della natura, qualità e quantità dei servizi prestati e il codice fiscale del destinatario (scontrino “parlante”). Ciò in quanto, i soggetti abilitati all'esercizio della professione sanitaria, i quali rendono le prestazioni per conto della farmacia all'interno dei suoi locali, emettono comunque fattura nei confronti di quest'ultima.



Manovra fiscale Correttivi su Voluntary bis, 730 e nuovi voucher

Sono 2.965 le proposte di modifica alla cosiddetta Manovra correttiva dei conti pubblici all'esame della commissione Bilancio della Camera. Tra gli emendamenti fiscali presentati dai deputati lo scorso giovedì, ve ne sono alcuni che presentano una caratteristica comune: arrivano alla Camera con l'avallo tecnico del Governo e quasi sicuramente entreranno nella lista dei cosiddetti emendamenti "segnalati", ossia quelli che per primi saranno esaminati nel merito dalla Commissione di Montecitorio (a partire dal 18 maggio), con l'obiettivo di essere approvati entro il 29 maggio 2017, data di arrivo della Manovra correttiva all'esame della Camera. Tra i principali correttivi della maggioranza, quelli che riguardano la Voluntary disclosure bis, la possibilità di rimborsi facilitati per i contribuenti colpiti dal sisma del Centro Italia, il certificato di regolarità fiscale alle imprese con la sola istanza di adesione alla rottamazione Equitalia, oltre a quelli in materia di giustizia tributaria, studi di settore e definizione delle liti. Voluntary bis, correttivi per accrescerne l'appeal. Tra i 700 emendamenti "segnalati" sicuramente vi saranno le due proposte avanzate dai deputati del Pd sulla Voluntary disclosure, pensate per superare alcune difficoltà legate alla seconda edizione dell'operazione di rientro volontario dei capitali in Italia. Il primo correttivo è quello che vuole una mitigazione delle sanzioni in caso di errori nel calcolo delle somme dovute e autoliquidate dal contribuente. La proposta prevede che le maggiorazioni del 10% e del 30% previste per i contribuenti che non versano o lo fanno in misura ridotta o ritardando il pagamento previsto entro 30 settembre 2017 non dovranno essere calcolate su tutte le somme dovute (imposta, sanzioni e accessori), ma si dovranno utilizzare gli sconti sulle sanzioni applicati a chi, invece, versa correttamente e nei termini le somme dovute. Lo scopo è quello di non penalizzare allo stesso modo chi versa commettendo uno sbaglio e chi, invece, resta totalmente intere. Il secondo correttivo in materia di Voluntary bis, invece, interessa coloro che sanano i capitali all'estero. Per tali contribuenti è stata pensata la possibilità di poter detrarre le imposte già versate oltreconfine da quelle dovute in Italia, nel caso in cui esistano convenzioni contro le doppie imposizioni e limitazioni ai casi di adesione al rientro dei capitali. Dichiarazioni 730 e certificato regolarità fiscale Governo e maggioranza hanno allo studio una soluzione a favore dei contribuenti delle aree colpite duramente dal sisma. Si è ipotizzata, infatti, la possibilità per quest'ultimi di poter presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730 anche in assenza del sostituto d'imposta. Lo scopo pratico di tale proposta è soprattutto quello di poter recuperare in tempo reale, o quasi, eventuali crediti Irpef maturati dalla dichiarazione dei redditi che si apprestano a predisporre e a presentare nelle prossime settimane. La novità per le imprese riguarda la cosiddetta regolarità fiscale. Il certificato di regolarità fiscale, compreso quello utilizzato per la partecipazione alla gare di appalto, sarà rilasciato anche alle imprese che hanno presentato l'istanza di adesione alla rottamazione delle cartelle di Equitalia. Per quanto riguarda la materia della giustizia tributaria, passa il vaglio di ammissibilità la proposta secondo la quale nelle ipotesi di sentenze favorevoli al contribuente l'obiettivo è quello di introdurre a carico dell'Amministrazione finanziaria l'obbligo di procedere all'aggiornamento degli atti catastali entro il termine di 90 giorni. Mentre, con riguardo alla sanatoria delle liti, i correttivi presentati mirano a chiarire che i contribuenti che hanno già rottamato le cartelle di Equitalia potranno detrarre solo le somme per tributi e interessi collegati, al contrario non sono scomputabili le somme dovute all'agente della riscossione. Nuovi Voucher Tra gli emendamenti "selezionati", anche diverse proposte pensate per sostituire i voucher: si va dai "coupon" per il lavoro "breve" (proposta di Ap), alla "card"



per il lavoro saltuario (proposta della Lega) fino al “libretto famiglia” (proposta del Pd), per pagare le prestazioni occasionali di colf, badanti e insegnanti impegnati nelle ripetizioni. Molte proposte, comunque, vogliono limitare il lavoro occasionale ad alcune categorie, come studenti, pensionati o casalinghe.

L'amministrazione fiscale che cambia Confronto con imprese e professionisti

Il 17 maggio 2017 si terrà, nella sede del MEF a Roma, una giornata di confronto e dibattito dal titolo "L'amministrazione fiscale che cambia", a cui parteciperanno appunto il ministero dell'Economia, dipartimento delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e la GdF. Il confronto verterà sul modo in cui è cambiato il rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuenti negli anni della dichiarazione precompilata, delle lettere per promuovere la compliance e del nuovo ravvedimento operoso. Nella giornata di dibattito sui grandi contenuti del Fisco italiano verranno approfonditi molti aspetti all'interno di sei seminari tematici, a cui parteciperanno oltre che i rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, anche quelli delle imprese, delle associazioni di categoria, della società civile e degli ordini professionali. Nello specifico, i seminari si concentreranno sulle nuove forme di dialogo tra Fisco e imprese e sul nuovo rapporto con i contribuenti proprio con la dichiarazione precompilata. In materia di 730 precompilato, il MEF, in occasione dell'incontro del 17 maggio, ha elaborato una prima lista di numeri che riguardano proprio il rapporto tra contribuente e precompilata a sole due settimane dall'apertura del canale di invio. Dall'analisi emerge che sono già 345mila i modelli 730 trasmessi con il "fai-da-te" all'Agenzia delle Entrate, a cui si sommano i 5mila Redditi persone fisiche per i quali, invece, il canale si è aperto l'11 maggio 2017. Per l'esattezza il 22% dei contribuenti – ossia un contribuente su cinque – accetta il conto proposto dal Fisco e trasmette la dichiarazione all'Agenzia senza apportare integrazioni.

Anc e Confimi ricorrono alla Ue

Tempi troppo stretti per le detrazioni Iva, costi eccessivi per il visto di conformità divenuto obbligatorio per le compensazioni superiori a 5mila euro, complicazioni della comunicazione trimestrale Iva. Presentata un'argomentata denuncia alla Commissione Europea. È quanto denunciato, si fa sapere con un comunicato congiunto del 15 maggio 2017, alla Ue, con missiva inviata il 12 maggio 2017, da Anc (Associazione nazionale commercialisti) e Confimi Industria (Confederazione dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata). Bollate come contrarie ai principi di effettività, proporzionalità e neutralità dell'Iva, le misure introdotte con i primi tre articoli della manovra, D.L. 50/2017, (split payment, compensazioni e detrazione Iva) sono inaccettabili.



Finanziamenti agevolati alle imprese che perseguono finalità di utilità sociale

Con il decreto 14 febbraio 2017 del ministero dello Sviluppo Economico vengono disciplinate “Condizioni e modalità per l'accesso da parte delle imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale ai finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca”. Le risorse destinate ai finanziamenti agevolati in parola sono individuate dal CIPE e, in sede di prima applicazione, fatte salve eventuali successive assegnazioni, sono utilizzate le risorse del FRI individuate con la delibera del CIPE n. 74 del 2015, per un ammontare pari a euro 200.000.000,00. Di tali risorse, il 60% dell'importo annualmente disponibile è destinato alle imprese classificate di piccola e media dimensione, mentre una quota pari al 25 per cento della predetta riserva è destinata alle micro e piccole imprese. Il decreto del 14 febbraio 2017 – pubblicato nella “Gazzetta ufficiale” n. 109 del 12 maggio – precisa che, per accedere al finanziamento agevolato, le imprese devono aver ottenuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice, allegando alla domanda di agevolazione la delibera di finanziamento assunta per la copertura della percentuale di spese ammissibili. Il finanziamento agevolato deve essere associato a un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari durata erogato dalla banca finanziatrice; il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario sono regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento, per una percentuale di copertura delle spese ammissibili pari all'80 per cento. La quota di finanziamento bancario è pari al 30 per cento mentre il tasso del finanziamento agevolato è pari allo 0,5 per cento annuo. Nel decreto vengono inoltre disciplinati: – la valutazione dell'impatto socio-ambientale dei programmi di investimento; – le modalità di erogazione delle agevolazioni; – la gestione del finanziamento; – le variazioni, l'estinzione anticipata e le revoche.

Dichiarazione IMU TASI EC/PF. Nuova versione per specifiche tecniche

Una nuova versione delle specifiche tecniche relative al modulo di controllo per la trasmissione, a partire dall'anno di imposta 2016, dei dati della dichiarazione IMU TASI EC/PF è a disposizione dei contribuenti dal 15 maggio 2017. La notizia della versione 3 delle specifiche tecniche è data da un comunicato presente sul sito finanze.it.

Modalità di accesso ai contributi per le imprese sociali

Il ministero dello Sviluppo Economico – con decreto dell'8 marzo 2017 – fornisce alle imprese che operano per perseguire interessi generali e di finalità di utilità sociale indicazioni sulle condizioni e modalità per l'erogazione delle agevolazioni previste dal decreto del 3 luglio 2015. La concessione dei contributi è posta a carico delle risorse disponibili del Fondo per la crescita sostenibile, per un importo pari a euro



23.000.000,00. Il MiSE si avvale, per la gestione degli adempimenti tecnici e amministrativi legati alla misura, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., con cui ha stretto appositi accordi convenzionali. Programmi ammissibili Sono ammessi a contributo i programmi che presentino spese ammissibili non superiori a euro 3.000.000,00. Il peso dell'agevolazione Il contributo, concesso in aggiunta al finanziamento agevolato, viene erogato nella misura massima del 5 per cento delle spese ammissibili complessive e, comunque, nei limiti del massimale "de minimis" (Regolamento UE n. 1407/2013). L'erogazione del contributo Il beneficio viene riconosciuto in un'unica soluzione nel momento in cui risulta ultimato il programma di investimento, su istanza dell'impresa richiedente, presentata contestualmente alla richiesta di erogazione del saldo del finanziamento agevolato e alla presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute. L'erogazione dell'agevolazione avviene entro 80 giorni dalla presentazione di detta istanza. Per ottenere il contributo è necessario che l'impresa dimostri l'avvenuta ultimazione del programma di investimento e l'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa rendicontati. Il decreto MiSE dell'8 marzo 2017 è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 112 del 16/5/2017.

Compliance per cedolare secca e redditi di partecipazione

"A tutta compliance" potrebbe essere il motto dell'agenzia delle Entrate per l'anno 2017. E', infatti, con provvedimento prot. 91828 del 12 maggio 2017 che il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, ha disposto nuovi invii di lettere ai contribuenti per invitarli ad adempiere ad eventuali mancati obblighi tributari. Per agevolare la compliance le Entrate mettono a disposizione dei contribuenti informazioni riguardanti possibili anomalie su: la cedolare secca sugli affitti i redditi di lavoro dipendente e assimilati l'assegno di mantenimento del coniuge i redditi di partecipazione e di lavoro autonomo i redditi di partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'Ires e proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza i redditi d'impresa con riguardo alle rate annuali delle plusvalenze/soppravvenienze attive. Dati della comunicazione Tra gli elementi che compaiono nella comunicazione inviata dal Fisco vi sono: i dati presenti in Anagrafe tributaria riferibili ai contratti di locazione registrati, ai redditi corrisposti per le diverse categorie reddituali, ai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare la plusvalenza/sopravvenienza maturata; gli estremi del modello di dichiarazione presentato, nel quale non risultano dichiarati in tutto o in parte i redditi percepiti, ovvero, l'importo della rata annuale di plusvalenze/sopravvenienze; l'importo del reddito e/o della rata annuale parzialmente o totalmente omessi. Come viene informato il contribuente Prevalentemente la comunicazione viene inviata agli interessati tramite posta elettronica certificata; nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco (INIPEC), verrà usata la posta ordinaria. Il contribuente può segnalare all'agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, tramite l'assistenza dei CAM e degli Uffici Territoriali delle Direzioni Provinciali dell'Agenzia, nonché attraverso il canale di assistenza CIVIS. Regolarizzazione Errori ed omissioni, informa il provvedimento prot. 91828 del 12 maggio, possono essere regolarizzati utilizzando il ravvedimento operoso che consente di versare le sanzioni in misura ridotta.



Studi di settore Correttivi in Gazzetta

Il decreto del 3 maggio 2017 del ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n.112 del 16 maggio 2017 – Suppl. Ordinario n. 24, reca l'"Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d'imposta 2016". I correttivi anticrisi, che riguardano 193 studi di settore, sono: – congiunturali di settore; – congiunturali territoriali; – congiunturali individuali; – relativi all'analisi di normalità economica; – relativi all'analisi di coerenza economica. Dalle note metodologiche con i singoli coefficienti applicabili alle funzioni ricavo/compenso, si rileva, rispetto al pregresso, che il correttivo congiunturale di settore per gli studi dei professionisti che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi, quest'anno è operativo solo per lo studio di settore dei notai. Si ricorda che dal 2018 saranno operativi i nuovi Isa, indicatori sintetici di affidabilità.

Sdi Supermercato dell'informazione

Zucchetti s.p.a.

Via Solferino, 1
26900 – Lodi
tel: +39 (0)371 594 2406
fax: +39 (0)371 421 779
email: info@supermercato.it
www.supermercato.it



Servizio realizzato da eDotto S.r.l. e distribuito da Zucchetti.s.p.a.

© Tutti i diritti sono riservati.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Sdi Supermercato
dell' **informazione**